

(N. 2238-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORI BRAITENBERG e PIEGARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
col Ministro del Bilancio

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 22 dicembre 1957

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici
e sul credito alberghiero.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il turismo italiano è amministrato da un organo centrale di Governo: il Commissariato per il turismo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'attività dell'organo di Governo è affiancata, al centro, dall'azione amministrativa dell'Ente nazionale industrie turistiche (E.N.I.T.) che funziona da organo di esecuzione, e alla periferia, dall'attività degli enti pubblici locali (Enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo). Svol-

gono inoltre attività ausiliaria, in campo turistico, sotto la sovrintendenza degli Enti provinciali per il turismo le associazioni *Pro Loco* (ca 1200 in tutta Italia).

Attraverso questi organi centrali ed organi periferici si attua l'intervento statale nel campo del turismo, reso necessario dall'importanza sempre crescente che il turismo ha assunto nella vita del Paese, come fattore economico e sociale di massima importanza.

La crescente importanza che il turismo ha assunto in quest'ultimo decennio, come fatto dello spirito e come fatto sociale ed economico, richiede un maggior interessamento dello Stato per la soluzione dei problemi che questo settore, in continua evoluzione, ha da tempo posti, sotto il duplice aspetto della riforma dell'Organizzazione turistica pubblica, che non può più oltre attendere di conseguire quell'unità strutturale, presupposto essenziale per un suo miglior funzionamento, e del potenziamento dei mezzi a sua disposizione.

Non è prudente indugiarsi sui risultati finora conseguiti che tuttavia pongono l'Italia all'avanguardia delle più forti concorrenti europee in questo campo, ma occorre ampliare l'intervento dei pubblici poteri, tanto più se si tiene conto dello sviluppo assunto dal movimento turistico estero e dall'apporto valutario che esso reca al nostro Paese (vedi allegato A).

Ed è indubbio che, almeno sotto questo aspetto, in attesa di pervenire ad una riforma della struttura organizzativa, più volte e da più parti auspicata, il disegno di legge n. 2238, presentato dal Governo, costituisce un primo riconoscimento di queste fondate istanze ed un tentativo di risolvere i problemi del finanziamento degli Organi turistici periferici e del potenziamento del credito alberghiero per l'incremento dell'attrezzatura ricettiva ivi compresa quella destinata allo sviluppo del turismo sociale e giovanile.

Da alcuni anni, infatti, era stata denunciata, specie da parte delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo — che amministrano i più importanti centri, ai fini del movimento turistico (vedi allegato B) —, la insufficienza dei mezzi disponibili per l'attuazione di fondamentali compiti di istituto, derivante dal mancato aggiornamento, ai valori correnti, della imposta di soggiorno che, in

una con il contributo speciale di cura — tributo la cui applicazione è tuttora inspiegabilmente limitata ad una parte delle categorie interessate, in contrapposto al vantaggio diretto ed indiretto che la attività turistica ormai reca alle economie locali — costituiscono i principali cespiti di entrata di detti organi.

Per gli Enti provinciali per il turismo, invece, si trattava anche di uniformare le norme concernenti i contributi obbligatori posti a carico dei privati ai principi della Costituzione italiana, norme da tempo gravate da sospetta illegittimità costituzionale, poi confermata dalla sentenza 8-18 marzo 1957 della Corte costituzionale. Anzi v'è da aggiungere che le decisioni dell'Alto consesso, non sono prive di ripercussioni negative anche nei confronti delle vigenti norme di legge che regolano il contributo speciale di cura di spettanza delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Non meno urgente è apparsa la necessità di accrescere la possibilità di stimolare la privata iniziativa a migliorare, ampliare ed incrementare gli impianti ricettivi, i quali già oggi non sono sempre in grado, specie nei periodi di alta stagione, di corrispondere alle esigenze del movimento turistico interno e dall'estero, movimento che, secondo le statistiche di questi ultimi tempi, è in continuo aumento con un ritmo superiore e non proporzionato all'incremento della ricettività (vedi allegato C).

È ormai un dato acquisito il fatto che, nei periodi di alta stagione, in molte località, le domande dei turisti sono superiori alle effettive disponibilità ricettive, quando altrove, anche in presenza di potenziali risorse da valorizzare, mancano i mezzi per arricchire il nostro patrimonio turistico-alberghiero e ricettivo in genere. Ciò costituisce una remora di notevole gravità per lo sviluppo del movimento dei forestieri e produce un effetto psicologico assolutamente pregiudizievole per lo orientamento delle correnti del traffico turistico.

Ignorare ancora queste esigenze e trascurare di porre rimedio a queste evidenti lacune, potrebbe causare un irreparabile danno di cui non è oggi facile apprezzare le conseguenze per l'economia del Paese.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare, pertanto, opportuno e tempestivo ridimensionare i mezzi e gli interventi pubblici in questo settore per far sì che gli Organi turistici periferici abbiano a disporre del necessario per la loro attività e gli altri numerosi centri ora tagliati fuori dalle correnti turistiche possano inserirsi nel movimento creando gli impianti turistico-alberghieri e ricettivi in genere, essenziali presupposti per soddisfare la crescente domanda di ospitalità.

Col disegno di legge in esame (articolo 1) si è ritenuto di risolvere i suesposti problemi: raddoppiando le tariffe dell'imposta di soggiorno, già elevate a 18-20 volte i valori anteguerra, col decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, talchè esse vanno a raggiungere la quota di 30-40 volte le tariffe del 1939 (vedi allegato D).

In questa occasione è parso altresì opportuno conferire una disciplina uniforme alla classificazione degli esercizi ricettivi per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e a tutti gli altri fini, allo scopo di ovviare agli inconvenienti di varia natura derivanti da una doppia classificazione effettuata da organi diversi, per scopi differenti.

Per maggiore chiarezza e semplicità della norma, parrebbe, peraltro, opportuno, in luogo del richiamo alle tariffe del 1946 e da queste a quelle dell'anteguerra, inserire, accanto alle categorie di esercizi, la misura delle nuove tariffe, modificando conseguentemente il testo dell'articolo 1, che dovrebbe inoltre essere integrata dall'inserimento di un nuovo comma che estenda l'adeguamento agli attuali valori monetari dell'aliquota dell'imposta di soggiorno anche alle maggiorazioni stagionali di cui l'articolo 6, lettera b) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926.

Particolare importanza assume la nuova distribuzione del gettito dell'imposta di soggiorno (articolo 2) per quanto il disegno di legge preveda tuttora, sia pure in misura inferiore, la devoluzione di una parte del provento (12 per cento) all'Opera nazionale maternità e infanzia (vedi allegato E).

L'attribuzione di una quota alla predetta Opera, attese le immense necessità del settore turistico, ha formato oggetto di aspre critiche ed ha dato luogo a proposte per la totale abolizione della quota stessa. Si è affermato che

i mezzi per il raggiungimento delle finalità di detto Ente dovessero far carico all'intera collettività e non soltanto a coloro che praticano il turismo, tra i quali vi è un notevole numero di stranieri.

Tale assunto appare oggi tanto più fondato se si considera il mutato carattere del movimento turistico che non è più prerogativa delle classi privilegiate, ma che accoglie sempre maggiori correnti dagli strati della popolazione meno abbiente, in relazione all'affermarsi della necessità per l'individuo di un riposo in ambiente diverso da quello del lavoro abituale.

Si aggiunga, inoltre, che in nessun altro Paese il gettito di imposte similari viene devoluto, sia pure in parte, a scopi assistenziali, estranei al settore turistico, ciò che, oltre tutto, costituisce motivo di sgradevoli apprezzamenti da parte dei turisti stranieri.

Non sembra, pertanto, che l'abolizione della quota anzidetta debba trovare ostacoli, quando si tiene presente che lo Stato già provvede al finanziamento dell'O.N.M.I. con uno stanziamento annuo di 12 miliardi di lire (Capitolo 279 bilancio Tesoro - esercizio 1957-58), di fronte al quale ben modesta cosa appare la quota attribuita alla stessa sul provento dell'imposta di soggiorno (lire 300 milioni circa).

Con la soppressione della quota devoluta all'O.N.M.I. il provento sarebbe ripartito in modo più rispondente alle effettive necessità dei vari Enti interessati e del credito alberghiero (vedi allegato F).

Per la prima volta, inoltre, il legislatore ha preso in seria considerazione, come ripetutamente richiesto, la possibilità del finanziamento delle Associazioni *Pro-loco*, iscritte all'Albo del Commissariato per il turismo, le quali costituiscono la espressione più capillare della Organizzazione turistica nazionale, ed esplicano una azione degna di riconoscimento per la creazione delle condizioni ambientali, essenziali allo sviluppo di una sana industria del forestiero.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si provvede al più volte sollecitato potenziamento della Sezione autonoma del credito alberghiero e turistico — istituita fin dal 1937 presso la Banca nazionale del Lavoro — che, nell'ultimo venten-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nio, ha fornito un contributo allo sviluppo delle nostre attrezzature ricettive, attraverso il ripristino del fondo speciale di garanzia, previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1581, e l'incremento della partecipazione statale al capitale della detta Sezione (vedi allegato G).

Una quota annua del gettito devoluta alla S.A.C.A.T. è destinata, inoltre, ad incrementare il fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691.

Data, peraltro, la natura e le finalità della detta Sezione, nonchè l'urgenza di raggiungere al più presto i limiti stabiliti dall'articolo 3, lettera a) e lettera b) per il fondo di garanzia (3 miliardi di lire) e per il capitale della Sezione (1 miliardo di lire), sembrerebbe più opportuno modificare le percentuali ivi previste, elevando, rispettivamente al 50 ed al 20 per cento, le quote di che trattasi e riducendo, al 30 per cento, quella destinata al fondo di rotazione, tanto più che a questo verrà in prosieguo attribuita l'intera aliquota una volta raggiunti i limiti anzidetti (vedi allegato H).

Con gli articoli 6 e 7 si provvede, infine, all'adeguamento — a 40 volte i valori ante-guerra — della cauzione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, da versarsi dall'Istituto incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno, nonchè ad elevare da lire 2.000 a lire 50.000, l'ammenda prevista a carico dei contravventori alle norme sull'imposta stessa.

* * *

Con le norme contenute nel Titolo II del disegno di legge, si è inteso pervenire ad una disciplina del *contributo speciale di cura*, altro fondamentale cespite di entrata delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, col preciso intento di eliminare ogni possibilità di contrasto tra le disposizioni che lo regolano ed i principi della Costituzione italiana, nonchè di pervenire ad una tassazione in perfetta armonia con i nuovi orientamenti della pubblica finanza.

È stata così eliminata la facoltà discrezionale attribuita dalle vigenti norme all'Ente impositore, di discriminare, a volta a volta,

le categorie economiche da assoggettare al tributo. Sistema questo che, pur imponendo l'obbligo dell'accertamento, peraltro non sempre rispettato, in definitiva non trovava uniforme applicazione nelle varie stazioni di cura, soggiorno e turismo, nella maggior parte delle quali, anzi, si prendeva a base dell'imposizione l'intera platea tributaria.

L'aver quindi esteso l'imposizione del tributo in parola a tutti i reddituari colpiti dall'imposta comunale sull'industria, commercio, arti e professioni, in categoria B e C¹, ha tolto alle norme vigenti ogni motivo di sospetta incostituzionalità, mentre non costituisce un vero e proprio inasprimento fiscale, — dato che, tra l'altro, è stata confermata la attuale misura dell'addizionale —, ma, piuttosto, la legalizzazione di uno stato di fatto ormai affermato.

Chè anzi, essendo stati esclusi dall'applicazione del tributo i redditi colpiti da imposta di patente, si è addivenuti ad uno sgravio per i reddituari minori in conformità con i principi della legge sulla perequazione tributaria.

Con le dette norme nulla è innovato circa il sistema di applicazione e riscossione del tributo. Si è soltanto ritenuto opportuno statuire le modalità da seguirsi dal Comune o dai Comuni interessati, cui incombe tuttora l'obbligo di provvedere all'applicazione, riscossione e versamento del tributo.

* * *

L'ultima parte del disegno di legge (Titolo III) riguarda il finanziamento degli *Enti provinciali per il turismo* al cui tangibile apporto in gran parte si deve lo sviluppo turistico raggiunto dal nostro Paese, in quest'ultimo ventennio.

Va ad essi, tra gli altri, il merito di aver concorso alla valorizzazione di nuovi centri, come attesta la costituzione di ben 47 nuove stazioni di cura, soggiorno e turismo, che si sono aggiunte alle 185 già esistenti nel 1936, e di aver promosso la costituzione di ben 1200 Associazioni *pro-loco*, attive formazioni di avanguardia del sistema organizzativo turistico.

Questi Enti, cui sono demandati dalla legge importanti compiti di studio e di coordinamento, nonché la vigilanza sulla retta applicazione delle numerose e complesse norme vigenti in materia di industria turistica ed alberghiera, a tutela dei turisti e degli interessi locali e nazionali, svolgono, altresì, due importanti funzioni: azione di coordinamento e di stimolo della pubblica e privata iniziativa per conseguire le condizioni ambientali essenziali alla creazione ed allo sviluppo di una economia basata sulla industria del forestiero; azione volta a promuovere il movimento dei forestieri e ad influire sull'orientamento delle correnti turistiche verso determinate località della provincia atte a riceverle.

Sono compiti vasti e complessi che gli Enti provinciali per il turismo sono chiamati a svolgere, sia direttamente, sia attraverso una intima collaborazione con gli altri Enti, Amministrazioni e categorie locali, per il raggiungimento dell'obiettivo.

Per la creazione delle migliori condizioni ambientali occorre, infatti, risolvere i problemi concernenti l'attrezzatura ricettiva, la estetica delle località, i servizi di trasporto e gli impianti turistico-sportivi, la viabilità e le telecomunicazioni, la conservazione del patrimonio storico-artistico e paesistico, la formazione di una migliore coscienza turistica nelle categorie ad immediato contatto con il forestiero, l'assistenza al turista ed alle categorie interessate.

Così per l'orientamento delle correnti turistiche occorre far ricorso a massicce iniziative di propaganda, le quali più che un accorgimento, sono oggi una necessità, per formare quell'onda propagandistica atta ad attrarre

verso l'Italia od a mantenere nell'interno del Paese le correnti turistiche estere o nazionali, la cui acquisizione è resa sempre più difficile dalla concorrenza degli altri Stati.

Per conferire all'azione svolta in questo settore, tono, dignità, ed alta capacità di penetrazione, è necessario far ricorso ai più moderni sistemi di propaganda, per cui, oltre alla pubblicazioni tradizionali, quali le guide, gli opuscoli, i manifesti, i cartelli, le riviste, le stampe informative ecc., occorre oggi avvalersi anche della cinematografia, della radio e della televisione, mezzi evidentemente più costosi anche se efficaci.

Col fine, poi, di ottenere effetti propagandistici e di rendere più gradito il soggiorno dei forestieri, gli Enti provinciali per il turismo promuovono, organizzano e sostengono manifestazioni artistiche e letterarie (con concorsi, mostre e premi), rievocazioni storiche, manifestazioni religiose, spettacoli teatrali o musicali, manifestazioni folkloristiche, gastronomiche, mondane, sportive ed a carattere economico (Mostre, Fiere ed Esposizioni) ad esaltazione dell'artigianato italiano.

Si aggiunga, infine, che, per effetto delle norme sul decentramento amministrativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, nuove attribuzioni di natura statutale sono andate ad incrementare la già ampia e complessa attività istituzionale degli Enti provinciali per il turismo, al cui finanziamento erano finora chiamati non soltanto Amministrazioni ed Enti locali, ma, soprattutto, le categorie economiche interessate, le quali contribuivano con un apporto pari al 79 per cento delle entrate annuali complessive (bilancio 1956) di detti Enti.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Finanziamento degli Enti Provinciali per il Turismo per il 1956.

CONTRIBUENTI	TITOLO DEL CONTRIBUTO	Percentuale
1. - Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.	Contributi annuali	0,9
	Contributi per spese generali	
2. - Amministrazioni Provinciali.	Contributo dall'1 al 5% dell'addizionale provinciale all'i.c.a.p.	6,6
3. - Comuni e Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo.	Contributi vari	3,2
4. - Enti e privati.	A titolo diverso	10,3
5. - Privati.	Contributi turistici (ora soppressi)	79
		100

La illegittimità delle norme concernenti i contributi turistici posti a carico dei privati, dichiarata con sentenza 8-18 marzo 1957 dalla Corte costituzionale, ha praticamente annientato l'attuale sistema di finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, determinando un arresto della pur fondamentale attività di tali Enti.

In tali circostanze il Governo, anzichè proporre una revisione delle inficcate norme, per uniformarle ai principi della Costituzione, ha preferito intervenire nel finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, con un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato.

Tale decisione, costituisce, indubbiamente, un riconoscimento dell'importanza del turismo e dell'essenzialità degli organi turistici provinciali. Peraltro, il contributo assegnato, sia pure con notevole sforzo per il bilancio statale, non colma, per entità, l'ammontare del gettito che gli EE. PP. T. ritraevano dai contributi posti a carico dei privati, ed al quale hanno dovuto rinunciare.

Nè ad eliminare tale grave inconveniente sovviene l'aumento del gettito di contributi delle Amministrazioni provinciali, fissato nel disegno di legge uniformemente nel 5 per cento dell'addizionale provinciale all'i.c.a.p. che a

nostro avviso dovrebbe opportunamente essere ridotto al 4 per cento e l'incremento della quota dell'imposta di soggiorno devoluto agli EE. PP. T. (vedi allegato I).

È pertanto ovvio che se non potranno essere adeguatamente incrementati gli stanziamenti previsti nel disegno di legge in esame, gli EE.PP.T saranno indotti, nell'impossibilità di ridurre le spese generali, peraltro già contenute in ristretti limiti (nelle spese per il personale gli Enti si attengono alle norme allo stesso titolo vigenti per i dipendenti statali) a procedere ad una decurtazione degli stanziamenti destinati all'effettuazione delle spese di natura turistica.

Con il che l'attività di questi Enti, organi di iniziativa per eccellenza, verrebbe a ridursi ad una pura e semplice azione di vigilanza degli operatori privati del settore, a tutela del turista.

Una precisa nozione della situazione, potrà dedursi dall'esame del prospetto concernente le spese sostenute dagli EE. PP. T. nel 1956 e le previsioni per gli esercizi 1957 e 1959-60, basate queste sulla proposta di legge (vedi allegato L).

Infatti con sentenza 8-18 marzo 1957, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 23 dello stesso mese, con la quale la Corte costituzio-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale dichiarò la illegittimità delle norme concernenti l'applicazione a carico dei privati dei contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo. Venne a cessare il maggior cespite di finanziamento di tali Enti, pari al 79 per cento del totale delle loro entrate.

Per sostituire le entrate così venute a mancare, il disegno di legge presenta contributi a carico dello Stato, nei limiti degli stanziamenti seguenti:

Esercizio 1957-58	L. 500 milioni
Esercizio 1958-59	» 4.000 milioni
Esercizi 1959-60 e seguenti annue	» 2.000 milioni

Con le somme stanziati a carico degli esercizi 1957-58 (500 milioni) e 1958-59 (4.000 milioni), si dovrebbe:

a) Coprire il *deficit* derivante dalla mancata riscossione dei contributi dichiarati incostituzionali nell'esercizio 1957, a partire dal 24 marzo, e quindi per oltre il 9 dicembre;

b) Assicurare l'attività degli Enti per il primo semestre 1958 e per l'intero esercizio 1958-59; cioè per un anno e mezzo.

Con lo stanziamento di annue lire 2.000 milioni a partire dall'esercizio 1959-60, dovrebbe assicurarsi l'attività degli Enti suddetti per ciascun anno futuro.

Sta di fatto che i contributi non riscossi, durante l'anno 1957, a seguito dell'avvenuta pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, sull'ammontare dei ruoli emessi, (lire 3.678.152.006), ammontano a lire 2.157.290.000, somma già prevista nelle entrate dei bilanci degli EE. PP. T. per il 1957 e che, quindi, ha formato, per la massima parte, oggetto di impegni posti in essere nei primi mesi dell'anno, per ragioni connesse con la tempestività delle iniziative intese ad acquisire la clientela turistica e con la necessità di approntare, prima dell'inizio della stagione, le località destinate a ricevere il forestiero.

Detraendo da tale somma i 500 milioni stanziati per l'esercizio 1957-58 nel disegno di legge in esame, rimangono da recuperare, a carico dello stanziamento per l'esercizio 1958-

59, lire (2.157.290.000 — 500.000.000 =) 1.657.290.000.

Con il che lo stanziamento di 4.000 milioni per detto esercizio si riduce a lire 2.342.710.000, somma con la quale dovrebbe farsi fronte all'attività dei 91 Enti provinciali per il Turismo per un anno e mezzo, e cioè dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959.

Ora, se si considera che le sole spese generali e quelle per il personale sono state accertate, nel consuntivo 1956 e per 12 mesi, in lire 1.436.457.826, ne deriva che, per 18 mesi, e senza tener conto del naturale incremento per aumenti periodici e maggior costo dei servizi e delle merci (nei bilanci 1957 la somma per spese generali venne difatti prevista in lire 1.485.300.000) occorre, per le retribuzioni del personale e per le spese generali dei 91 EE. PP. T., una somma di lire 2.154.686.739 che assorbe quasi totalmente la suddetta disponibilità.

Viceversa, pur rinunciando ad ogni ampliamento del programma di attività degli Enti provinciali per il Turismo — ampliamento che, per altro, sarebbe necessario ad evitare che venga meno quell'impulso allo sviluppo del turismo in Italia che finora ha dato i più lusinghieri risultati, ma che è ben lontano dall'aver esaurito le possibilità di incremento nel settore — e riportando il finanziamento degli EE.PP.T. a quello realizzato nell'anno 1956, occorre, per il periodo di un anno, il contributo statale di lire 3.800 milioni, pari al gettito dei contributi a carico dei privati ottenuto nell'anno 1956.

E poichè occorre sopperire all'attività di un anno e mezzo (1° gennaio 1958 - 30 giugno 1959), il fabbisogno di spesa per tale periodo deve farsi ascendere a lire 5.700 milioni.

Di conseguenza lo stanziamento a carico dell'esercizio 1958-59, per poter assolvere alla sua funzione di copertura del *deficit* degli Enti provinciali per il Turismo per il 1957 e di finanziamento della attività per il periodo 1° gennaio 1958 - 30 giugno 1959 dovrà essere elevato a lire (5.700.000.000 + 1.657.290.000 =) 7.357.290.000.

Per quanto riguarda gli esercizi 1959-60 e successivi, l'ammontare del contributo statale non dovrebbe, ovviamente, essere inferiore al gettito dei contributi a carico dei pri-

vati realizzati nell'anno 1956, e pertanto dovrebbe essere determinato nell'importo di lire 3.800 milioni.

Va notato che, limitando l'importo di tali contributi per la necessità di gravare il meno possibile sul bilancio statale, si viene a rinunciare a quell'incremento annuo della spesa degli Enti turistici che va posto in relazione, non soltanto con gli aumenti nei costi dei servizi e delle prestazioni, ma anche con le maggiori esigenze che annualmente vengono determinate dal progressivo aumento del flusso turistico.

Pertanto sarebbe stato desiderabile che i contributi dello Stato, previsti dall'articolo 15 del disegno di legge, venissero aumentati a lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1958-59 ed a lire 3.800.000.000 nell'esercizio 1959-60 e successivi. Solo la assoluta impossibilità di ottenere il consenso del Tesoro per tali stanziamenti ci induce a limitare gli aumenti, con l'emendamento proposto all'articolo 15, a lire 700.000.000 per l'esercizio 1957-58 ed a lire 4.500.000.000 per l'esercizio 1958-59, sperando che il Governo provvederà tempestivamente a presentare al Parlamento un nuovo disegno di legge che, a decorrere dall'esercizio 1959-60, garantisca agli Enti provinciali per il turismo i mezzi adeguati alla loro piena funzionalità.

A questo punto si pone la domanda se non fosse preferibile una riforma radicale del sistema del finanziamento degli EE.PP.T. con l'istituzione di una addizionale unica per tutto il territorio nazionale, il di cui gettito potrebbe essere ripartito fra i vari Enti in rapporto alle rispettive necessità.

Gli interessi del turismo nazionale che, secondo la lettera dell'articolo 10, debbono essere la guida fondamentale per l'assegnazione dei contributi, non possono essere valutati che dal Commissario per il Turismo, dal Capo cioè di quell'Amministrazione statale che, a diretto contatto con la quotidiana realtà degli EE.PP.T. e degli altri organi turistici, sui quali esercita la vigilanza, ha, per ciò stesso, una immediata conoscenza dei problemi, delle situazioni e delle esigenze del turismo.

Egli, pertanto, per la sua qualità di responsabile della politica turistica, è l'unico organo qualificato a graduare, con effettiva co-

noscenza di causa, l'intervento statale nei limiti delle disponibilità accordate, tenendo conto, oltre dell'interesse nazionale, anche di dati oggettivi relativi all'importanza turistica delle singole zone.

Il Ministero del tesoro esplica ed esaurisce la sua funzione nel provvedere gli stanziamenti di cui il Commissario per il Turismo dovrà disporre, così come è prassi per tutte le altre spese dello Stato.

Va aggiunto, per quanto riguarda l'idoneo impiego, da parte degli Enti provinciali per il Turismo, dei mezzi di bilancio, che il Ministero del tesoro, per l'articolo 13 del disegno di legge in esame avrà un proprio rappresentante nel Collegio dei Revisori dei conti cui spetta il riscontro della gestione di ciascun E.P.T.

Si ritiene, pertanto, che il secondo comma dell'articolo 15 del disegno di legge citato vada formulato come appresso: « L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il Turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo nazionale ».

Quanto alle modalità di erogazione del contributo statale agli EE.PP.T., va osservato che il concerto imposto dal Ministero del Tesoro, il quale fra l'altro, ha già ampiamente sviscerata la materia e si è documentato prima di fissare i nuovi oneri per il bilancio dello Stato, che il disegno di legge comporta, costituisce una remora da eliminare per la snellezza della procedura. Tanto più che l'utilità pratica di siffatti concerti è stata più volte messa in dubbio da studiosi e dallo stesso Parlamento, perchè si risolve quasi sempre in un intervento formale piuttosto che sostanziale.

Del resto, il controllo sulla gestione degli Enti e delle Aziende autonome, che il Ministero del tesoro ha voluto fosse assicurato attraverso Collegi di Revisori (articoli 13 e 14) appare già sufficiente a garantire nella legittimità e nel merito la spesa degli Enti.

Ciò anche se — non può farsi a meno di rilevare — esiste contrasto tra i criteri di eccessiva economia usati nel fissare l'entità del contributo statale per il finanziamento de-

gli EE.PP.T. e l'altro di aumentare le spese generali del costo di funzionamento del Collegio dei Revisori, che, cautelativamente, si stima ascendere a lire 200 milioni annue. Per diminuire tale onere sproporzionato specialmente per le Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo di minore importanza riteniamo opportuno che il limite di cui il primo comma dell'articolo venga aumentato da 25 a 50 milioni.

La disposizione di cui all'articolo 18, infine, per quanto possa apparire pleonastica, è un riconoscimento delle attribuzioni assicurate alle Regioni autonome a statuto speciale dalle norme per l'attuazione degli statuti stessi.

È bene tuttavia ribadire che, per quanto riguarda il settore turistico, e dato anche il complesso di natura statale dei compiti affidati agli EE.PP.T. dalla legge istitutiva e dalle norme sul decentramento, che anche agli Enti provinciali per il Turismo, ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale, spettanti, al pari degli EE.PP.T. del restante territorio nazionale, il contributo statale, dal nuovo disegno di legge previsto, che per le Regioni

già esistenti dovrebbe essere assegnato direttamente alle singole Amministrazioni regionali che dovranno provvedere alla ripartizione fra i singoli EE.PP. T. operanti nella Regione con i criteri di cui all'articolo 10.

L'articolo 19 del disegno di legge intende sopprimere, per ragioni non spiegabili i contributi obbligatori a carico delle Camere di commercio industria ed agricoltura a favore degli EE.PP.T. in base ai quali contributi le Camere di Commercio finora avevano un certo controllo dei bilanci degli Enti stessi. Dato che le Camere di commercio non si sono mai opposte alla continuazione di tali contributi che le lega ad uno dei più importanti rami dell'economia nazionale riteniamo opportuno sopprimere l'intero articolo 19.

Onorevoli colleghi. — Data l'importanza e l'urgenza del provvedimento legislativo a favore degli organi turistici periferici e del credito alberghiero Vi invitiamo ad approvare il disegno di legge n. 2238.

BRAITENBERG e PIEGARI, relatori.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A.

STRANIERI ENTRATI IN ITALIA NEL 1937 E DAL 1948 AL 1956
E STIMA DEL LORO APPORTO ECONOMICO.

ANNI	Totale stranieri entrati	Turisti	Escursionisti	Presenze	Spesa complessiva
					(milioni di lire)
1937	5.018.706	—	—	17.370.496	2.645
1948	1.590.033	1.270.000	320.000	6.987.533	40.199
1949	3.401.662	2.400.000	1.001.662	13.481.662	80.942
1950	4.839.279	3.500.000	1.339.276	18.401.776	116.328
1951	5.405.863	3.700.000	1.705.863	20.113.363	135.232
1952	6.059.297	4.100.000	1.959.297	22.356.797	153.829
1953	7.681.870	4.700.000	2.981.870	24.050.935	181.037
1954	9.327.512	5.500.000	3.827.512	27.213.756	209.098
1955	10.786.018	6.200.000	4.586.018	31.513.609	230.052
1956	12.664.960	7.000.000	5.664.960	36.292.480	259.517

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B.

MOVIMENTO DEI FORESTIERI NELLE STAZIONI DI CURA SOGGIORNO
E TURISMO NEL 1937 E DAL 1948 AL 1956

ANNI	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
1937	1.633.694	20.194.976	1.467.636	8.692.237	3.101.330	28.887.213
—	—	—	—	—	—	—
1948	2.054.652	19.819.053	478.387	2.374.287	2.533.039	22.193.340
1949	2.509.676	24.304.596	837.947	3.699.556	3.347.623	28.004.152
1950	2.728.679	26.691.787	1.251.637	4.291.287	3.980.316	30.983.074
1951	2.931.927	27.622.831	1.312.009	5.017.764	4.243.936	32.640.595
1952	3.229.679	32.620.062	1.706.311	6.479.550	4.935.990	39.099.612
1953	3.317.429	33.490.833	2.071.212	8.019.919	5.388.641	41.510.752
1954	3.561.842	34.965.198	2.372.141	9.445.622	5.933.983	44.410.820
1955	3.967.411	38.508.313	2.867.322	12.494.287	6.834.733	51.002.600
1956	4.021.798	39.532.305	3.034.868	13.637.339	7.056.666	53.169.644

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C.

SITUAZIONE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

ANNI - MESI	ALBERGHI					PENSIONI			LOCANDE	TOTALE
	Lusso	1 ^a cat.	2 ^a cat.	3 ^a cat.	4 ^a cat.	1 ^a cat.	2 ^a cat.	3 ^a cat.		
E S E R C I Z I										
1949 - 31 maggio	38	216	786	1.515	2.482	67	485	1.381	13.093	20.063
1953 - 31 dicembre	44	276	1.002	1.925	3.366	85	617	2.299	14.152	23.766
1954 - 31 dicembre	46	307	1.054	1.979	3.502	90	664	2.632	14.325	24.599
1955 - 31 dicembre	49	331	1.170	2.276	3.867	90	760	3.012	14.519	26.074
1956 - 31 dicembre	49	349	1.286	2.469	4.108	98	817	3.440	14.736	27.352
1957 - 30 giugno (1)	53	353	1.380	2.639	4.311	102	913	3.808	14.602	28.161
C A M E R E										
1949 - 31 maggio	5.877	20.426	38.959	39.395	33.257	1.590	9.118	15.949	51.131	215.702
1953 - 31 dicembre	6.772	23.287	46.813	49.583	45.059	1.890	11.168	27.303	61.853	273.728
1954 - 31 dicembre	6.954	25.033	50.137	53.873	50.341	2.027	12.826	32.123	62.522	295.836
1955 - 31 dicembre	7.149	26.590	52.432	57.557	51.676	2.029	13.995	36.366	64.912	312.736
1956 - 31 dicembre	7.254	27.989	56.988	62.771	55.037	2.294	15.455	42.128	66.413	336.329
1957 - 30 giugno (1)	7.763	28.237	61.601	68.127	58.754	2.478	17.274	48.198	68.194	360.626
L E T T I										
1949 - 31 maggio	9.129	31.872	63.047	64.946	56.506	2.660	15.980	29.061	91.927	365.128
1953 - 31 dicembre	10.830	36.946	75.876	81.930	75.854	3.158	19.292	48.473	105.562	457.921
1954 - 31 dicembre	11.120	39.164	78.652	84.150	79.343	3.400	20.962	55.131	108.084	480.006
1955 - 31 dicembre	11.445	42.432	85.397	96.488	88.069	3.450	24.315	65.082	113.678	530.356
1956 - 31 dicembre	11.626	44.655	93.214	105.499	94.177	3.922	26.961	75.596	117.179	572.829
1957 - 30 giugno (1)	12.464	45.191	101.935	115.817	101.007	4.409	30.320	86.758	122.424	620.226
B A G N I										
1949 - 31 maggio	4.204	9.179	8.730	4.029	2.856	411	1.311	1.737	1.924	34.381
1953 - 31 dicembre	5.311	12.366	13.232	6.422	4.544	696	2.032	4.042	2.599	51.244
1954 - 31 dicembre	5.510	14.067	15.415	7.470	5.196	739	2.657	4.804	3.025	58.883
1955 - 31 dicembre	5.877	15.046	17.222	8.815	5.493	861	3.159	5.882	3.373	65.728
1956 - 31 dicembre	6.082	16.382	19.918	10.239	6.158	1.049	3.574	7.146	3.785	74.333
1957 - 30 giugno (1)	6.571	16.675	23.565	12.421	6.986	1.212	4.502	8.448	4.775	85.156

(1) Dati provvisori.

ALLEGATO D.

ALIQUTA IMPOSTA DI SOGGIORNO

A - ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

	Anteguerra	Attuale	Proposta
Alberghi di lusso	L. 3	L. 60	L. 120
» di 1 ^a categoria	» 2,50	» 50	» 100
» di 2 ^a categoria e pensioni di 1 ^a categoria. » 2	» 2	» 40	» 80
» di 3 ^a categoria e pensioni di 2 ^a categoria. » 1,50	» 1,50	» 25	» 50
» di 4 ^a categoria e pensioni di 3 ^a categoria. » 1	» 1	10	» 20
Locande	» 0,50	» 5	» 10

B - VILLE, APPARTAMENTI ED ALTRI ALLOGGI IN GENERE

	Anteguerra	Attuale	Proposta
1 ^a categoria	L. 60	L. 1.200	L. 2.400
2 ^a categoria	» 40	» 800	» 1.600
3 ^a categoria	» 20	» 300	» 600
4 ^a categoria	» 10	» 100	» 200

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E.

GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1939 AL 1956

Ripartizione tra gli Enti beneficiari al netto dell'aggio

ANNO	GETTITO IMPOSTA	RIPARTIZIONE				
		Comuni	Aziende Autonome	EE.PP.T.	S.A.C.A.T.	O.N.M.I.
1939	37.137.099	2.489.511	14.500.000	1.911.139	7.006.909	8.637.617
1940	24.746.561	2.864.735	8.141.880	1.291.269	4.858.108	5.722.047
1941	30.402.633	2.998.112	11.001.574	1.535.880	5.548.444	7.021.047
1942	32.345.272	3.360.779	11.311.025	1.644.587	6.004.355	7.444.222
1943	19.315.702	1.944.807	6.773.419	986.406	3.612.759	4.450.867
1944	6.566.493	1.068.957	1.614.069	363.765	1.480.228	1.513.943
1945	13.809.834	1.021.780	5.100.000	718.386	2.742.086	3.122.325
1946	52.962.442	4.419.898	18.769.384	2.530.611	8.725.343	11.480.732
1947	486.803.851	60.947.626	139.714.165	23.194.563	84.778.811	101.954.429
1948	587.488.593	54.063.930	190.618.003	28.041.116	103.660.283	125.465.658
1949	752.996.023	62.458.554	260.575.011	35.326.946	127.109.720	161.840.428
1950	817.352.624	58.513.462	300.630.435	37.469.034	130.292.656	175.646.250
1951	891.483.394	63.628.965	328.336.980	40.844.995	141.925.317	191.291.176
1952	1.053.726.940	72.481.299	393.412.848	48.002.073	165.345.669	226.413.843
1953	1.127.383.785	74.303.711	427.466.063	51.044.140	174.093.889	242.302.811
1954	1.197.771.640	77.680.089	456.843.209	54.119.558	183.895.832	257.513.341
1955	1.353.399.098	82.609.590	526.693.733	60.657.541	203.328.675	291.096.906
1956	1.417.675.621	82.010.948	560.348.250	63.064.893	208.974.889	304.800.247

N.B. - La differenza tra il totale dell'imposta e quello ripartito ai vari enti beneficiari del tributo rappresenta l'aggio di riscossione riconosciuto al Ricevitore Nazionale e da questo ripartito, a sua volta, alle Ricevitorie Comunali e Collettorie.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO F.

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
IN BASE ALLA VECCHIA TARIFFA E IN BASE ALLA NUOVA TARIFFA PREVISTA
DAL DISEGNO DI LEGGE

Enti Beneficiari	In base alla vecchia tariffa (gettito 1956)		In base al nuovo disegno di legge (gettito ipotetico L. 3.000.000.000)			
	Aggio di riscossione ed accertamento	198.476.394 (14 % del totale)		300.000.000 (10 % ipotetico)		
O.N.M.I.	304.800.247 (25 % del residuo)		324.000.000 (12 % del residuo)			
	Quota Percentuale		Riparto 2° residuo	Quota Percentuale		
	Località sede di AACST (3/4)	Altre loca- lità (1/4)		Località sede di AACST (3/4)	Altre loca- lità (1/4)	Riparto 2° residuo
A.A.C.S.T.	79 %	—	560.348.250	75 %	—	2.336.500.000
Comuni	—	40 %	82.010.948	—	50 %	297.000.000
S.A.C.A.T.	15 %	50 %	208.974.889	10 %	30 %	356.400.000
EE.PP.T.	6 %	10 %	63.064.893	15 %	20 %	386.100.000
	100	100	1.417.675.624	100	100	3.000.000.000

ALLEGATO G.

SEZIONE AUTONOMA PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO
ALBERGHIERO E TURISTICO

Dati in base alla situazione 30 settembre 1957.

Fondo speciale (R.D.L. 12 agosto 1937, n. 561, articolo n. 19 e legge 29 luglio 1949, n. 481, articolo n. 9)	L.	514.332.755
(garantisce tutte le operazioni della Sezione)		
Fondo particolare (legge 29 luglio 1949, n. 481, articolo n. 10)	»	1.249.740.313
(garantisce le operazioni della Sezione nonché quelle degli altri Istituti autorizzati alla concessione dei mutui con fondi E. R. P.)		
Capitale della Sezione	»	150.000.000
Riserve ordinarie e straordinarie	»	267.884.399
	L.	<u>417.884.399</u>
Limite di emissione (20 volte il capitale e le riserve)	L.	8.357.687.980
Obbligazioni emesse ed in circolazione a fronte di mutui definiti	»	4.327.250.000
Margine di emissione	L.	<u>4.030.437.980</u>
a fronte dei quali esistono i seguenti impegni della Sezione:		
per mutui definiti da vincolare	L.	937.654.596
per mutui stipulati	»	811.500.000
per mutui deliberati	»	<u>655.500.000</u>
	L.	<u>2.404.654.596</u>
Margine di emissione ridotto a	L.	<u>1.625.783.384</u>
molto inferiore all'importo dei mutui correlativi alle domande in corso.		

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO H.

DEVOLUZIONE QUOTE S.A.C.A.T.

Ripartizione	Quota percentuale	Importo
Fondo speciale della S.A.C.A.T. (fino a L. 3.000.000.000)	50 %	142.560.000
Partecipazione statale al capitale S.A.C.A.T. (fino a L. 1.000.000.000)	20 %	106.920.000
Tesoro dello Stato per « fondo dirotazione »	30 %	106.920.000
		356.400.000

ALLEGATO I.

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

ENTRATE PER GLI ANNI 1956 (1) (CONSUNTIVO), 1957 (2) (PREVISIONE)
ED ESERCIZIO 1959-60 (2) (PREVISIONE)

CONTRIBUENTI	TITOLO	1956 Importo in migliaia di lire	Percentuale	1957 Importo in migliaia di lire	Percentuale	1959-60 Proposta di legge	Percentuale
1. Camera di Commercio, industria e agricoltura	a) Contributo annuale	25.870	0,9	28.000	0,45	—	—
	b) fitto locali, riscaldamento, luce e pulizia (figurativo)	16.667		17.000	0,27	—	—
2. Amministrazioni Provinciali.	Contributo: dall'1 al 5 % dell'addizionale provinciale all'I.C.A.P.	315.297	6,6	360.000	5,85	909.100	23,54
3. Comuni e Aziende Autonome di cura soggiorno e turismo	Contributo percentuale sulla imposta di soggiorno, contributo speciale di cura e contribuzioni speciali sugli spettacoli	152.975	3,2	177.000	2,88	452.000	11,71
4. Enti e privati	Contributi aventi anche specifica destinazione e rendite patrimoniali	488.371	10,3	200.000	3,25	500.000	12,95
5. Privati	Contributi obbligatori nelle percentuali variabili da provincia a provincia	3.760.745	79	5.378.000	87,30	—	—
6. Stato	Contributo annuale	—	—	—	—	2.000.000	51,80
		4.758.927	100	6.160.000	100	3.861.100	100

(1) Anno solare.

(2) Esercizio finanziario.

ALLEGATO L.

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

SPESA ANNUA PER GLI ESERCIZI 1956 (CONSUNTIVO), 1957 (PREVENTIVO),
1959-60 (PREVENTIVO) (in migliaia di lire)

CATEGORIA DI SPESA	Consuntivo	Preventivo	1959-60 Proposte di legge per gli esercizi 1959-60 e seguenti
SPESE GENERALI:			
1) Spese per personale	905.105	935.300	1.205.195
2) Spese per amministrazione	531.352	550.000	626.648
SPESE DI CARATTERE TURISTICO:			
1) Spese per studi economici, progettazione e piani di valorizzazione turistica	—	—	
2) Mostre, fiere ed esposizioni (partecipazioni e contributi)	236.285	337.513	
3) Contributi a manifestazioni ed iniziative turistiche	933.531	1.308.000	
4) Gestione uffici informazione	127.427	182.160	
5) Organizzazione e assistenza Aziende Autonome, Associazioni Pro-Loce e altri Enti turistici	262.097	351.075	
6) Pubblicità e propaganda	1.077.937	1.432.446	
7) Miglioramento attrezzature ricettive (alberghi, pensioni, locande, rifugi alpini, pubblici esercizi)	161.319	237.351	2.029.257
8) Miglioramento estetico località turistiche	31.234	78.238	
9) Rappresentanza e ospitalità	143.559	192.200	
10) Miglioramento visibilità, servizi trasporto, impianti turistico- sportivi. Segnaletica stradale	201.530	283.462	
11. Educazione turistica	33.868	77.426	
12. Contributi al restauro di monumenti ed antichità. Tutela del paesaggio	31.775	74.261	
13) Campeggi, ostelli per la gioventù, villaggi turistici	82.908	119.558	
	4.759.927	6.160.000	3.861.100

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

Imposta di soggiorno

Art. 1.

Le tariffe della imposta di soggiorno, stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, sono raddoppiate.

Agli effetti della applicazione della imposta gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

- Categoria *A* Alberghi di lusso;
- Categoria *B* Alberghi di I categoria;
- Categoria *C* Alberghi di II categoria e pensioni di 1^a categoria;
- Categoria *D* Alberghi di III categoria e pensioni di 2^a categoria;
- Categoria *E* Alberghi di IV categoria e pensioni di 3^a categoria;
- Categoria *F* Locande in genere.

Se la durata del soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta è dovuta in misura fissa, è inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista dall'articolo

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

Imposta di soggiorno.

Art. 1.

Soppresso.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

*identico**identico**identico**identico**identico**identico*

L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Categoria <i>A</i> . . .	L. 120
» <i>B</i> . . . »	100
» <i>C</i> . . . »	80
» <i>D</i> . . . »	50
» <i>E</i> . . . »	20
» <i>F</i> . . . »	10

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno purchè superi i 120 giorni da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di lire 2.400 per la 1^a categoria, di lire 1.600 per la 2^a, di lire 600 per la 3^a e di lire 200 per la 4^a.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, la imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:

- categoria I lire 80;
- categoria II lire 60;
- categoria III lire 30;
- categoria IV lire 10.

Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti delle case per ferie, degli alberghi per la gioventù, dei campeggi, dei vilaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di giorni venti.

La classificazione degli alberghi, pensioni e locande è quella risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi suindicati, nonchè delle ville, degli appartamenti, delle camere ammobiliate e degli altri alloggi in genere, è determinata, tenuto conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, numero 1111.

Nel caso che detti alloggi siano situati in località non riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al precedente comma è espresso dal Comune.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Le maggiorazioni stagionali, disposte per particolari esigenze a favore di determinate località secondo l'articolo 6, lettera b) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere i limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote fisse.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo può procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.

Le case per ferie, gli alberghi per la gioventù ed i campeggi sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

Art. 2.

Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto dell'aggio di riscossione, è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia.

La restante parte è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 75 per cento all'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituito presso la Banca nazionale del lavoro e per il residuo 15 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380.

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle località connesse con lo sviluppo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

dell'attività turistica od anche al finanziamento delle Associazioni Pro-Loco ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo.

Art. 3.

Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione stessa anche dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute:

a) per il 20 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'articolo 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi;

b) per il 25 per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S.A.C.A.T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo;

c) per il 55 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

Art. 4.

Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, let-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

Identico.

Identico.

a) per il 50 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'articolo 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi;

b) per il 20 per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S.A.C.A.T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo;

c) per il 30 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

tere a) e b), le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'articolo 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente articolo 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'articolo 10 dello statuto della predetta Sezione ed all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento.

Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del fondo stesso, può essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato.

La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli stabili a ciò destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valedoli anche nel tempo.

Art. 6.

La misura della cauzione, prescritta dall'articolo 11 terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è elevata a 120 milioni di lire.

Art. 7.

La pena prevista dal primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, è fissata nell'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

TITOLO II

Contributo speciale di cura

Art. 8.

Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura, previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è dovuto da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni, ed è corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria *B* e *C'*.

Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo è applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, in categoria *B* e *C'*, nonchè ai redditi esenti da tale imposta anche in virtù di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

Art. 9.

Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'articolo 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il gettito di ogni rata bimestrale dovrà essere versato dall'esattore comunale al tesoriere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali.

I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TITOLO II

Contributo speciale di cura.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

l'articolo 2752, ultimo comma, del Codice civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Stato.

Si applica l'articolo 63 del predetto testo unico concernente la responsabilità solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio.

Per la iscrizione a ruolo e per la riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta degli enti locali.

TITOLO III

Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.

Art. 10.

Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.

L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporti agli interessi del turismo nazionale.

Art. 11.

Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'articolo 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, è fissato nella misura del cinque per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle arti, industrie, commerci e professioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TITOLO III

Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.

Art. 10.

Identico.

L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo nazionale.

Art. 11.

Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'articolo 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, è fissato nella misura del quattro per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle arti, industrie, commerci e professioni.

(Segue: Testo del Governo).

Art. 12.

Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 200 milioni, contributi *una tantum* a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare gli impianti turistico-sportivi, il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

Art. 13.

Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo è effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.

I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.

I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Art. 14.

Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 25 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Commissario per il turismo.

I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 4.200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 2.200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Commissariato per il turismo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Commissario per il turismo.

I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 2.200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 16.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1957-58 della somma di lire 500 milioni da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di Tesoreria concernente la gestione statale dei prodotti industriali.

Art. 17.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 sono soppressi i contributi obbligatori a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, e successive modificazioni.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, nonché tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 16.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1957-58 della somma di lire 700 milioni da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di Tesoreria concernente la gestione statale dei prodotti industriali.

Art. 17.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Identico.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Soppresso.

Art. 20.

Identico.